



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE *LA LEGGERA*

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

##### Art. 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000, della L. R. Toscana 42/2002, del D. Lgs. 460/1997 e loro modifiche, delle finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale, l'Associazione senza fini di lucro denominata *La leggera*. Alla denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione **Associazione Culturale**.

##### Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

##### Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rufina (Provincia di Firenze) in località Turicchi - 50060 - via di Turicchi, 25.

Il Consiglio Direttivo può istituire su tutto il territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

##### Art. 4 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata fino al 31 maggio 2100.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

## TITOLO II FINALITÀ E OGGETTO

### Art. 5 – Finalità

Premesso che la cultura è concetto unico e indivisibile con il quale si intende il complesso dei sistemi di percezione, comprensione e interpretazione del mondo e del modo di relazionarsi con esso; che la cultura è data esclusivamente dalla qualità delle relazioni che ogni singolo individuo instaura con le altre persone, le altre specie viventi e le cose; che i saperi non sono dati dalla quantità di nozioni accumulate nel tempo bensì dall'acquisizione e applicazione delle conoscenze erudite e di quelle empiriche in relazione armonica tra loro; l'Associazione Culturale *la leggera* sostiene che la cultura orale, ovvero il sapere empirico, fondamento essenziale per lo sviluppo cognitivo della persona e per la costruzione dell'identità di ogni singolo individuo e delle comunità in genere, è oggi fortemente compromessa e degradata a causa del modello di sviluppo predominante. Pertanto l'Associazione si propone di:

1. conoscere, coltivare, diffondere e praticare tutte le forme di espressione creativa individuali e collettive sia materiali che immateriali e in modo particolare di quelle che fanno uso di linguaggi propri della cultura orale;
2. valorizzare le diversità e le specificità culturali come ricchezza sociale e patrimonio personale e collettivo inalienabile, nonché come unico fondamento reale per un pacifico e proficuo dialogo e scambio fra i popoli e come unica via possibile per costruire un equilibrio tra la specie umana e l'ambiente;
3. potenziare e promuovere le occasioni e gli spazi d'espressione delle *culture di base*, ovvero tutte le situazioni nelle quali gli individui e le comunità di persone producono, elaborano e trasmettono cultura nel rispetto del territorio dove vivono.

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

### Art. 6 – Oggetto

Per perseguire le sue finalità l'Associazione si propone di:

- a) fare ricerca, documentazione e catalogazione sulla lingua, la musica, il canto, la danza, la narrazione, il teatro, l'artigianato ovvero tutte le forme attraverso le quali si è espressa e si esprime la cultura orale;

- b) costituire e gestire centri di ricerca, documentazione e studio sulla cultura orale nonché per la pratica dei linguaggi suoi propri;
- c) ideare, progettare e realizzare gruppi musicali, di canto, di danza, teatro, arte di strada, nonché spettacoli, concerti, esposizioni, performance, installazioni, allestimenti scenografici e pubblicazioni cartacee, audio, fotografiche, video, filmiche e quant'altro fa parte della produzione e comunicazione artistica, culturale e scientifica in genere;
- d) ideare, progettare, organizzare e realizzare manifestazioni, rassegne, conferenze, convegni, seminari, corsi, stage, laboratori, percorsi didattici a carattere scolastico o per il tempo libero e a carattere occasionale o permanente;
- e) avanzare proposte di collaborazione a enti pubblici e privati, a istituzioni scolastiche e organismi di partecipazione democratica sempre al fine di raggiungere le proprie finalità statutarie.

L'Associazione potrà, previa costituzione per atto pubblico e riconoscimento ove richiesto per legge, aderire ad altre associazioni; costituire o acquisire partecipazioni in società commerciali; assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo; ricevere donazioni e legati; acquisire proprietà o diritti reali su beni immobili; intraprendere attività commerciali strumentali e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi statutari; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; operare in regime di convenzione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche e in genere adottare ogni iniziativa riconosciuta utile al raggiungimento dei fini statutari; compiere infine qualsiasi operazione avente contenuto patrimoniale, finanziario ed economico ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

#### **REQUISITI - CATEGORIE - DIRITTI E DOVERI**

##### Art. 7 - Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: ovvero coloro che hanno sottoscritto la loro adesione in sede di costituzione

dell'Associazione e versano annualmente un contributo associativo stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

- Soci Ordinari: ovvero coloro che operano in modo continuativo a favore dell'Associazione e versano annualmente un contributo associativo stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori: ovvero coloro che scelgono esclusivamente di fruire delle attività dell'Associazione, ritenendosi dispensati dal ruolo decisionale espresso con la presenza continua alle assemblee dei soci, e intendono comunque sostenere le finalità associative versando una quota d'iscrizione annuale deliberata di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Per tali motivi non sono eleggibili alle cariche sociali e nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci non possono esercitare diritto di voto ma soltanto di parola.

La suddivisione dei soci in fondatori e ordinari è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art. 8 - Ammissione a socio

La richiesta di ammissione è formulata al Consiglio Direttivo a mezzo compilazione di un modulo prestampato ove dovranno essere indicati i dati anagrafici e la residenza dell'aspirante associato, oltre le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione.

Il Consiglio esamina le domande di ammissione non oltre 3 (tre) mesi dalla ricezione delle stesse. In questo arco di tempo qualsiasi socio potrà far pervenire al Consiglio proprie osservazioni, eventuali suggerimenti o indicazioni.

Su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, l'istruttoria per l'ammissione si svolge con la partecipazione dei soci che propongono il candidato, cui il Consiglio si rivolge per verificare l'aderenza dei sentimenti del candidato allo spirito dell'Associazione.

Sull'ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata e con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti. La decisione positiva di ammissione a socio viene comunicata all'interessato/a con la consegna della tessera di socio, valida per l'anno in corso fino alla scadenza dell'anno solare. La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida. Il socio ammesso versa all'atto dell'iscrizione la quota deliberata per l'anno in corso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio, e l'obbligo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie. La decisione di non ammissione a socio viene comunicata, con

motivazione scritta, all'interessato/a entro 1 (uno) mese dalla delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 - Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci aventi diritto di voto hanno diritto a essere eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, nell'importo e nelle modalità di versamento, stabiliti di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con terzi.

#### Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

#### Art. 11 - Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 1 (uno) mese prima della scadenza della tessera di socio. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

#### Art. 12 - Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) qualora non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- 5) per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle assemblee senza giustificato motivo;

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi su delibera del Consiglio Direttivo pagando la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine di gennaio di ogni anno, provvede alla revisione del Registro dei soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

#### **TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### Art. 13 - Gli organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- la Commissione Ricerca e Archivi.

#### **TITOLO V DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### Art. 14 - L'Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti nei registri degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sull'approvazione delle linee guida d'azione culturale, sul programma annuale d'attuazione delle stesse e del relativo bilancio preventivo;

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione a socio e i contributi associativi straordinari, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea straordinaria.

b) In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione di 30 (trenta) giorni e non oltre.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata con comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante lettera, fax o posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

#### Art. 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora

dall'orario fissato, con la presenza della maggioranza più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera, almeno un'ora dopo la prima, validamente e indipendentemente dal numero degli altri soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 65% (sessantacinque per cento) dei soci aventi diritto al voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due) e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

#### Art. 17 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

## **TITOLO VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 13 (tredici) membri, soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti indifferentemente tra i soci fondatori e ordinari.

Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci e durano in carica 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) approvare l'ammissione, l'esclusione o la sospensione degli associati e accettarne le dimissioni;
- c) redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente a una relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) curare i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali;
- e) proporre di anno in anno all'Assemblea dei soci le quote d'ammissione a socio;
- f) e in genere organizzare tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita;
- g) redigere e proporre all'Assemblea dei soci regolamenti e direttive al fine di definire e disciplinare le attività associative da svolgere, i criteri e le priorità delle stesse;
- h) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- i) nominare i membri della Commissione Ricerca e Archivi;
- l) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, di studio e di tutela del patrimonio associativo, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci. In particolare il Consiglio Direttivo ha compito e cura a ogni suo nuovo insediamento di nominare indifferentemente tra i soci fondatori e ordinari, i membri delegati alla Commissione Ricerca e Archivi. Il numero dei soci delegati da nominare in qualità di membri della Commissione Ricerca e Archivi sarà deciso ad ogni suo rinnovo dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire in numero illimitato commissioni e gruppi di lavoro atti alla gestione di particolari attività e settori dell'Associazione stabilendo regolamenti e nomine di responsabili.

#### Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Qualora esigenze di gestione lo rendessero necessario il Consiglio Direttivo potrà delegare parte

delle proprie funzioni a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vicepresidente.

#### Art. 20 - Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di 1 (una) volta ogni 2 (due) mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata ovvero per fax, posta elettronica o comunicazione telefonica, effettuati almeno 3 (tre) giorni prima la data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma ovvero per fax, posta elettronica o comunicazione telefonica, effettuati almeno 2 (due) giorni prima la data di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

#### Art. 21 - Sostituzione dei consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

## **TITOLO VII DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE**

#### Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 23 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

### **TITOLO VIII DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

#### Art. 24 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti delle convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- e in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### Art. 25 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Tesoriere con il compito di curare materialmente la gestione economica e la tenuta della contabilità e dei libri associativi dell'Associazione stessa in ossequio alle norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Provvede inoltre al tesseramento dei soci e alla riscossione delle quote sociali.

## **TITOLO IX BILANCIO**

### Art. 26 - Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

### Art. 27 - Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre, con cadenza biennale, il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

## **TITOLO X LE RISORSE ECONOMICHE**

### Art. 28 - Risorse economiche

Le risorse economiche e il patrimonio associativo sono così costituiti:

1. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, di banche e istituti di credito, di altre realtà associative anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. entrate derivanti dall'attività istituzionale o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione;
5. proventi derivanti da attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi statutari;
6. proventi derivanti da sottoscrizioni, sottoscrizioni a premi, vendita di pubblicazioni rivolte alla diffusione della cultura sia prodotte dall'Associazione stessa che da altre realtà associative o editoriali sempre nel rispetto dei fini statutari;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione dovranno essere dirette al conseguimento dei fini statutari e pertanto fatto divieto la distribuzione, anche indiretta, dei risultati economici positivi di fine anno.

#### Art. 29 - Beni mobili e immobili

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà di soci o terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

#### Art. 30 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### Art. 31 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 32 - Responsabilità verso terzi

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'Art. 38 del Codice Civile.

## **TITOLO XII**

### **PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI E SOGGETTI TERZI**

#### Art. 33 - Prestazioni degli associati

L'Associazione, per il perseguimento dei fini statutari, si avvale prevalentemente delle attività prestate, in maniera volontaria, personale e gratuita, dagli associati, ai quali possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

#### Art. 34 – Dipendenti, Collaboratori e Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori e professionisti tenuto conto che l'attività prevalente dell'Associazione deve essere svolta a titolo di volontariato.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti, collaboratori e professionisti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

### **TITOLO XIII DELLO SCIoglIMENTO**

#### Art. 35 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste per la convocazione e deliberazione dell'Assemblea riunita in sede straordinaria.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto per finalità di utilità sociale e/o culturale nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal Codice Civile, dalla L. 7 dicembre 2000 n. 383 e dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

### **TITOLO XIV COMMISSIONE RICERCA E ARCHIVI**

#### Art. 36 – Istituzione, responsabilità direttive, durata, struttura organizzativa e poteri

E' istituita la Commissione Ricerca e Archivi dell'Associazione Culturale *la leggera*. Essa si compone di membri nominati indifferentemente tra i soci fondatori e ordinari dal Consiglio Direttivo a ogni suo insediamento. I consiglieri stessi possono essere nominati membri della Commissione. Il numero dei membri che costituiscono la Commissione è deciso dal Consiglio Direttivo al momento della nomina. La durata della delega ai membri della Commissione è di 3 (tre) anni. Le decisioni sono prese di comune accordo fra i membri della Commissione. La Commissione tutela, elabora strategie di gestione e valorizzazione, organizza e regola la fruizione di tutto il patrimonio degli archivi e cataloghi, digitali e non, in possesso

dell'Associazione e derivanti dalle proprie campagne di ricerca sul campo e dall'acquisizione di materiali prodotti da altri in qualsiasi supporto essi siano. La Commissione ha facoltà di accettazione o rifiuto verso qualsiasi richiesta di visione, ascolto o prestito di materiali facenti parte gli archivi dell'Associazione. La richiesta è formulata con modulo prestampato da far pervenire alla Commissione stessa, la quale si riserva di decidere l'ammissione o il rifiuto nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni. La Commissione ha l'obbligo di motivare ogni rifiuto e di tenere registri dei prestiti. Il prestito dei materiali su qualsiasi supporto non può avere durata di oltre 1 (uno) mese. Allo scadere del tempo massimo per la restituzione del prestito, qualora non fosse avvenuta entro il termine di 1 (uno) mese, la Commissione può applicare sanzioni amministrative nella misura che ritiene adeguata al caso. La Commissione ha facoltà di vietare il prestito, la visione e l'ascolto per tutti i materiali ritenuti a rischio di deperimento o perdita. La Commissione può incaricare altri soci per lo svolgimento di particolari mansioni inerenti la propria attività. In qualunque caso ogni disposizione elaborata ed emanata dalla Commissione per espletare i compiti ai quali è delegata è soggetta al vaglio finale del Consiglio Direttivo. La Commissione presenta relazione annuale con le proprie indicazioni di direzione operativa all'Assemblea dei soci.

#### Art. 37 - Finalità

Finalità della Commissione sono la cura e la predisposizione degli strumenti intellettuali e materiali per la ricerca, la conoscenza, lo studio, la trasmissione, la pratica, la tutela e la conservazione delle modalità e dei contenuti delle forme attraverso le quali le persone percepiscono e vivono le dimensioni del suono, del gesto e del segno. Nello specifico la Commissione è istituita per salvaguardare e tramandare il pensiero orale per come il tempo e la storia lo hanno fatto a noi pervenire attraverso le comunità rurali e artigiane di tutto il mondo. La Commissione sarà sempre attenta a muoversi secondo tre principi fondamentali del pensiero orale:

1. la scrittura è solo uno dei tanti possibili mezzi di conoscenza e comunicazione;
2. i significati (contenuti) sono di gran lunga più importanti delle forme;
3. le forme prive di contenuti non hanno ragione di essere praticate, espresse e comunicate.

In conseguenza di ciò le forme d'espressione del pensiero orale cambiano a seconda dei contenuti che si intendono comunicare in quel preciso momento, contesto e particolare stato emotivo. Ciò significa che i documenti (audio, video e cartacei) conservati negli archivi dell'Associazione e tutelati dalla Commissione, non sono altro che istantanee, nelle quali si può certamente osservare e valutare la qualità della relazione tra la persona e il suono, il gesto e il segno, ma non devono essere interpretati come documenti esaustivi, rappresentativi e codificati di una data cultura. Ne deriva quindi che per comprendere a fondo la cultura orale occorre anche praticarla, ragione per la

quale il compito della Commissione è ben più esteso e complesso di quello della semplice tutela dei materiali.

#### Art. 38 - Oggetto

Per raggiungere le finalità e l'espletamento dei propri compiti, la delega alla Commissione comprende:

- a) progettazione e realizzazione di campagne di ricerca sul campo;
- b) catalogazione e archiviazione dei materiali risultanti dalle campagne di ricerca e di quelli acquisiti in altro modo siano essi documenti audio, video e cartacei;
- c) trascrizione, studio, analisi e pubblicazione dei documenti degli archivi;
- d) tutela e regolamentazione della fruizione degli archivi e cataloghi patrimonio dell'Associazione;
- e) elaborazione, organizzazione e attuazione delle modalità di trasmissione delle forme e dei contenuti dei saperi orali secondo principi intergenerazionali e interculturali.

Su tutti i 5 (cinque) punti elencati sopra la Commissione può emanare soluzioni operative da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo, compresi gli incarichi per lo svolgimento delle campagne di ricerca e di tutte le altre mansioni necessarie.

Gli archivi dell'Associazione sono costituiti da tutti i materiali cartacei (libri, manoscritti, cartoline, ecc...), da tutti i materiali audio (dat, minidisc, CD-rom, CD, dischi in vinile, audiocassette, files digitali, ecc...), da tutti i materiali video (DVD, videocassette, miniDV, super8, files digitali, ecc...), da tutti i materiali fotografici (stampe, files digitali, pubblicazioni, ecc...) e da tutti gli oggetti con valore culturale: vecchi strumenti musicali, vecchi oggetti di lavoro, ecc... .

#### Art. 39 - Risorse economiche

Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione attinge alle risorse economiche di volta in volta deliberate a tale scopo dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 40 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 41 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 42 - Clausola Compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e attuazione del presente Statuto e delle delibere assembleari, e per eventuali dissidi fra i soci, le parti si rimetteranno al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, 2 (due) scelti da ciascuna delle parti e il terzo da queste d'accordo; in caso di mancato accordo sulla scelta del terzo arbitro, la scelta è delegata al Presidente del Tribunale di Firenze.